



Sezione Stipendi, Pensioni e Fiscalità

Ripartizione Stipendi e Compensi

Tel. +39 040 5583159 Fax +39 040 5587887 e-mail stipendi@amm.univ.trieste.it

Titolo VII Classe 6

Al Personale Docente

Allegati : 0

e Tecnico-Amministrativo

Prot.

LORO SEDI

Oggetto: detrazioni per familiari a carico anno 2012

Si ricorda che, dal 1° Gennaio 2012 - a seguito all'applicazione dell'art. 7, comma 1 lettera b **del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito nella L. 12 luglio 2011, n. 106** - non sussiste più, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. Queste, però, continuano ad essere riconosciute **sulla base della situazione risultante al 31.12.2011.**

Persiste, comunque, l'obbligo della tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione della situazione del proprio nucleo familiare, in quanto, come recita l'art. 7, comma 2, lett. e della L. 106/2011 *"La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni"*.

Si ricorda che in Intranet - Personale dell'Ateneo - Modulistica - Stipendi sono reperibili il modulo di richiesta delle detrazioni, nonché quello di rinuncia alle stesse, e a tal fine si fa presente che sono considerati **familiari a carico**, dal punto di vista fiscale:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e gli affiliati;
- i seguenti **altri familiari**:
 - il coniuge legalmente ed effettivamente separato (*);
 - i discendenti prossimi, anche naturali, dei figli;
 - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
 - i genitori adottivi, i generi e le nuore;
 - il suocero e la suocera;
 - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Le **detrazioni per familiari a carico** spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a **2.840,51 Euro**, al lordo degli oneri deducibili (calcolando anche i redditi esenti da imposta o con ritenuta alla fonte), ancorché conseguito in corso d'anno (in tal caso, le detrazioni non competono neppure in parte).

In particolare, per i figli, la detrazione compete indipendentemente che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano studenti o a tirocinio gratuito. Per poter fruire della **detrazione per altri familiari a carico** è necessario altresì che questi convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (caso soprariportato (*)).

La Ripartizione Stipendi e Compensi rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, che possono essere richieste via mail (stipendi@amm.univ.trieste.it) o telefono (sig.ra Cheni tel. 040-558-3728, sig.ra Dapretto tel. 040-558-2951).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

RP/fc